



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 24/07/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 79

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Disciplina del cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla disciplina del regime di cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari.*

INDICE

1. Premessa
2. Magistrati onorari confermati
 - a) Magistrati onorari confermati che esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie
 - b) Magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie
3. Magistrati onorari non confermati
4. Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
5. Regime transitorio
6. Dichiarazione del magistrato onorario

1. Premessa

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti sulla disciplina del regime di cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari in coerenza con l'evoluzione normativa di seguito illustrata.

Le presenti istruzioni fanno, comunque, salvo quanto disposto dall'ordinamento degli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Per i giudici di pace, che sono ricompresi tra i magistrati onorari, l'articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dispone che le indennità previste dal medesimo articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Riguardo alle indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, l'Istituto, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 67 del 24 marzo 2000 ha chiarito che i trattamenti pensionistici sono cumulabili con le citate indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della riforma della magistratura onoraria, l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha abrogato l'articolo 11 della legge n. 374/1991, relativo alle indennità spettanti ai giudici di pace e l'articolo 64 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", che disciplina le indennità dei magistrati onorari, tra cui quelle dei giudici onorari aggregati.

L'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 2025, n. 51, relativamente ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo) distingue i magistrati onorari confermati da quelli non confermati.

Inoltre, al fine di rispondere ai rilievi della Commissione europea, volti al riconoscimento dello *status* di lavoratori per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati, l'articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, prevede una disciplina speciale di carattere fiscale e previdenziale.

2. Magistrati onorari confermati

Con riferimento ai magistrati onorari confermati il citato articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 introduce una ulteriore distinzione tra coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e coloro che non esercitano tale opzione.

a) Magistrati onorari confermati che esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie

I magistrati onorari confermati che esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione generale obbligatoria (cfr. la circolare n. 100 del 7 dicembre 2023).

Per tale categoria di lavoratori l'articolo 31-bis del decreto legislativo n. 116/2017, introdotto dalla legge n. 51/2025, prevede un compenso che costituisce base imponibile previdenziale.

Nei confronti del compenso percepito dai magistrati onorari confermati esclusivisti si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro.

Sono fatte salve le ipotesi di incumulabilità previste dalle norme illustrate al successivo paragrafo 4 della presente circolare, considerato che il suddetto compenso costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini in argomento.

b) Magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie

I magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (cfr. la circolare n. 100/2023).

L'articolo 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017, introdotto dalla legge n. 51/2025, prevede un compenso che costituisce base imponibile previdenziale.

Nei confronti del compenso percepito dai magistrati onorari confermati non esclusivisti si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro.

Sono fatte salve le ipotesi di incumulabilità previste dalle norme illustrate al successivo paragrafo 4 della presente circolare, considerato che il suddetto compenso costituisce reddito da lavoro ai fini in argomento.

In particolare, ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici, il compenso dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività costituisce reddito da lavoro autonomo. Ciò per il fatto che gli interessati sono iscritti alla Gestione separata o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e, inoltre, che i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo ai fini in argomento, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali (cfr. le circolari n. 91 del 31 marzo 1995 e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 7).

3. Magistrati onorari non confermati

Per i magistrati onorari non confermati, l'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116/2017 prevede la corresponsione di un'indennità che, ai fini del cumulo in argomento, non riveste natura di reddito da lavoro.

Pertanto, tale indennità non assume rilevanza ai fini della disciplina dell'incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

4. Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

Il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di:

a) pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima (cfr. la circolare n. 20/2001); pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica;

b) pensione anticipata lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il par. 2 della circolare n. 99 del 16 giugno 2017);

c) pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cfr. il par. 1.4 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019);

d) pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cfr. la circolare n. 38 dell'8 marzo 2022);

e) pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, introdotta dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. la circolare n. 27 del 10 marzo 2023) e dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cfr. la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024) e dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cfr. la circolare n. 53 del 5 marzo 2025).

Infine, si precisa che la pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro dipendente o autonomo.

5. Regime transitorio

L'articolo 31 del decreto legislativo n. 116/2017, e successive modificazioni, stabilisce che ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, i criteri di liquidazione delle indennità di cui all'articolo 11 della legge n. 374/1991, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

Pertanto, nei confronti dei giudici di pace, fino alla loro conferma, trova applicazione il regime di cumulabilità disposto dallo stesso articolo 11.

Peraltro, come rappresentato dal Ministero della Giustizia, la giurisprudenza costituzionale e quella ordinaria hanno sempre escluso che il compenso corrisposto ai giudici onorari abbia natura retributiva.

Conseguentemente, in aderenza alla soluzione del Ministero della Giustizia, si ritiene operante la generale cumulabilità della pensione eventualmente percepita con i compensi previsti dalle norme di riferimento per tutte le categorie di magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati) fino alla loro conferma; ciò in quanto per nessuna delle categorie di giudici onorari è disposto dalla previgente normativa un esplicito divieto di cumulo tra compenso percepito e reddito da pensione.

Si precisa che per le pensioni ai superstiti i criteri della rilevanza reddituale sono differenti.

In tali fattispecie le indennità e, più in generale, i compensi corrisposti ai giudici onorari rilevano ai fini dell'applicazione dei limiti di cumulabilità previsti dalla tabella F richiamata dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Ciò nella considerazione che ai predetti fini devono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, n. 38 del 20 febbraio 1996 e n. 185 del 18 novembre 2015).

6. Dichiarazione del magistrato onorario

Alla luce di quanto illustrato con la presente circolare, i magistrati onorari che siano titolari di pensione devono comunicare tempestivamente alle Strutture dell'INPS territorialmente competenti:

- la loro conferma o meno;
- in caso di conferma, se hanno optato o meno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie;
- la data di inizio e quella di cessazione dell'incarico.

Le Strutture territoriali dell'Istituto, sulla base delle informazioni rese dall'interessato e della documentazione disponibile, verificano la categoria di appartenenza del magistrato onorario e applicano il corrispondente regime di cumulabilità o di incumulabilità, con particolare attenzione alla natura del compenso percepito e alla tipologia di trattamento pensionistico in godimento.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga